

# mediare senzaconfini

ADR a 360 gradi Conciliazione, mediazione, arbitrato, valutazione neutrale, medarb e chi ne ha più ne metta

You are here: [Home](#) / [ADR](#) / Gli emendamenti approvati dalla Commissione Giustizia per arbitrato e negoziazione assistita al 13/10/14

## Gli emendamenti approvati dalla Commissione Giustizia per arbitrato e negoziazione assistita al 13/10/14

13/10/2014 di [mediare senzaconfini](#) [Lascia un commento](#)

Rate This

Testo arbitrato emendato

Art. 1

Trasferimento alla sede arbitrale di procedimenti pendenti dinanzi all'autorità giudiziaria

1. Nelle cause civili dinanzi al tribunale in grado d'appello pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, che non hanno ad oggetto diritti indisponibili e che non vertono in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale, nelle quali la causa non è stata assunta in decisione, le parti, con istanza congiunta, possono richiedere di promuovere un procedimento arbitrale a norma delle disposizioni contenute nel titolo VIII del libro IV del codice di procedura civile.

«Per le controversie di valore non superiore a 50.000 euro in materia di responsabilità extracontrattuale o aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, nei casi in cui sia parte del giudizio una Pubblica amministrazione, il consenso di questa alla richiesta di promuovere il procedimento arbitrale avanzata dalla sola parte privata, si intende in ogni caso prestato, salvo che la Pubblica amministrazione esprima il dissenso scritto entro 30 giorni dalla richiesta».

«Tale facoltà è consentita, altresì, nelle cause vertenti su diritti che abbiano nel contratto collettivo di lavoro la propria fonte esclusiva, quando il contratto stesso abbia previsto e disciplinato la soluzione arbitrale».

2. Il giudice, rilevata la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, dispone la trasmissione del fascicolo al presidente del Consiglio dell'ordine del circondario in cui ha sede il tribunale ovvero la corte di appello per la nomina del collegio arbitrale **«per le controversie di valore superiore ad euro 100.000 e, ove le parti lo decidano concordemente, di un arbitro per le controversie di valore inferiore ad euro 100.000»**. Gli arbitri sono individuati, concordemente dalle parti o dal presidente del Consiglio dell'ordine, ~~tra gli avvocati iscritti da almeno tre anni all'albo dell'ordine circondariale che non hanno avuto condanne disciplinari definitive~~ **«tra gli avvocati iscritti da almeno cinque anni nell'albo dell'ordine circondariale che non hanno subito negli ultimi cinque anni condanne definitive comportanti la sospensione dall'albo»** e che, prima della trasmissione del fascicolo, hanno reso una dichiarazione di disponibilità al Consiglio stesso.

**«2-bis. La funzione di consigliere dell'ordine e l'incarico arbitrale di cui al presente articolo sono incompatibili. Tale incompatibilità si estende anche per i consiglieri uscenti per una intera conciliazione successiva alla conclusione del loro mandato».**

3. Il procedimento prosegue davanti agli arbitri. Restano fermi gli effetti sostanziali e processuali prodotti dalla domanda giudiziale e il lodo ha gli stessi effetti della sentenza.
4. Quando la trasmissione a norma del comma 2 è disposta in grado d'appello e il procedimento arbitrale non si conclude con la pronuncia del lodo entro centoventi giorni dall'accettazione della nomina del collegio arbitrale, il processo deve essere riassunto entro il termine perentorio dei successivi sessanta giorni. **«E' in facoltà degli arbitri, previo accordo tra le**

### Utilizzo contenuti del blog

I contenuti di questo blog sono assolutamente gratuiti, quando non protetti. Chiunque volesse riportarli altrove senza chiedere il permesso deve indicare il nome dell'autore (CARLO ALBERTO CALCAGNO), il titolo del post e la fonte ([www.mediare senzaconfini.org](http://www.mediare senzaconfini.org)).

### Contatore

42,587 hits

Follow [mediare senzaconfini](#)

### Segui il blog via Email

Digita il tuo indirizzo di posta elettronica per seguire il blog e ricevere la comunicazione di nuovi post tramite email.

Unisciti agli altri 573 follower

**INSERISCI IL TUO INDIRIZZO E-MAIL**

SEGUI

### I miei siti

[BREVE STORIA DELLA RISOLUZIONE DEL CONFLITTO](#)

[Il legale e la mediazione](#)

[Il legale e la mediazione](#)

[Mio sito di google](#)

[Tieni in mano la luce](#)

### Cerca

Search this website...

CERCA

### Commenti recenti

-  [Giovanni Matteucci](#) su [Notizie sulla conversione del...](#)
-  [Giovanni Matteucci](#) su [Qualche numero sulle misure di...](#)
-  [mediare senzaconfini](#) su [Qualche numero sulle misure di...](#)
-  [Giovanni Matteucci](#) su [Qualche numero sulle misure di...](#)
-  [mediare senzaconfini](#) su [Qualche numero sulle misure di...](#)
-  [awgiorgio](#) su [Qualche numero sulle misure di...](#)
-  [mediare senzaconfini](#) su [Qualche numero sulle misure di...](#)
-  [awgiorgio](#) su [Qualche numero sulle misure di...](#)
-  [mediare senzaconfini](#) su [Che cosa pensano il Ministro d...](#)

**parti, richiedere che il termine per il deposito del lodo sia prorogato di ulteriori trenta giorni».** Quando il processo è riassunto il lodo non può essere più pronunciato. Se nessuna delle parti procede alla riassunzione nel termine, il procedimento si estingue e si applica l'articolo 338 del codice di procedura civile. Quando, a norma dell'articolo 830 del codice di procedura civile, è stata dichiarata la nullità del lodo pronunciato entro il termine di centoventi giorni di cui al primo periodo o, in ogni caso, entro la scadenza di quello per la riassunzione, il processo deve essere riassunto entro sessanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di nullità.

5. Nei casi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, con decreto regolamentare del Ministro della giustizia «, **che deve essere adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,**» possono essere stabilite riduzioni dei parametri relativi ai compensi degli arbitri. Nei medesimi casi non si applica l'articolo 814, primo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile.

**«5-bis. Con il decreto di cui al comma 5, sono altresì stabiliti i criteri per l'assegnazione degli arbitrati tra i quali, in particolare, le competenze professionali dell'arbitro, anche in relazione alle ragioni del contendere e alla materia oggetto della controversia, nonché il principio della rotazione nell'assegnazione degli incarichi, prevedendo altresì sistemi di designazione automatica ».**

Emendamenti

**1.6 (testo 2)**

CAPACCHIONE, LUMIA, CASSON, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

APPROVATO

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per le controversie di valore non superiore a 50.000 euro in materia di responsabilità extracontrattuale o aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, nei casi in cui sia parte del giudizio una Pubblica amministrazione, il consenso di questa alla richiesta di promuovere il procedimento arbitrale avanzata dalla sola parte privata, si intende in ogni caso prestato, salvo che la Pubblica amministrazione esprima il dissenso scritto entro 30 giorni dalla richiesta».

**1.7**

ICHINO, SUSTA, MARAN

APPROVATO

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tale facoltà è consentita, altresì, nelle cause vertenti su diritti che abbiano nel contratto collettivo di lavoro la propria fonte esclusiva, quando il contratto stesso abbia previsto e disciplinato la soluzione arbitrale».

**1.18 (testo 2)**

LUMIA, CAPACCHIONE, CASSON, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

APPROVATO

Al comma 2, al primo periodo, dopo le parole: «del collegio arbitrale», inserire le seguenti: «per le controversie di valore superiore ad euro 100.000 e, ove le parti lo decidano concordemente, di un arbitro per le controversie di valore inferiore ad euro 100.000».

**1.21 (testo 2)**

LUMIA, CAPACCHIONE, CASSON, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

APPROVATO

Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente:

**«5-bis. Con il decreto di cui al comma 5, sono altresì stabiliti i criteri per l'assegnazione degli arbitrati tra i quali, in particolare, le competenze professionali dell'arbitro, anche in relazione alle ragioni del contendere e alla materia oggetto della controversia, nonché il principio della rotazione nell'assegnazione degli incarichi, prevedendo altresì sistemi di designazione automatica ».**

**1.25 (testo corretto)**

LEPRI

APPROVATO

Giovanni Matteucci su [Che cosa pensano il Ministro d...](#)

**Comunità**



**Articoli recenti**

- [Gli emendamenti approvati dalla Commissione Giustizia per arbitrato e negoziazione assistita al 13/10/14](#)
- [Adempimenti richiesti dal Regolamento ADR e recepimento della Direttiva \(stato dell'arte\)](#)
- [Rapporto sull'efficienza e qualità della Giustizia](#)
- [Due considerazioni a caldo sugli emendamenti proposti al decreto-legge 132/14](#)
- [Emendamenti al decreto-legge 132-14](#)

**Categorie**

Seleziona una categoria

**Classifica articoli e pagine**

- [Gli emendamenti approvati dalla Commissione Giustizia per arbitrato e negoziazione assistita al 13/10/14](#)
- [Notizie sulla conversione del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132](#)
- [Emendamenti al decreto-legge 132-14](#)
- [Ecco il testo della nuova mediazione italiana: convertito il decreto del fare il mediatore ed il formatore di mediatori in Croazia](#)

Al comma 2, sostituire le parole da: «tra gli avvocati iscritti» fino a: «condanne disciplinari definitive», con le seguenti: «tra gli avvocati iscritti da almeno cinque anni nell'albo dell'ordine circondariale che non hanno subito negli ultimi cinque anni condanne definitive comportanti la sospensione dall'albo».

1.33

LUMIA, CAPACCHIONE, CASSON, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

APPROVATO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. La funzione di consigliere dell'ordine e l'incarico arbitrale di cui al presente articolo sono incompatibili. Tale incompatibilità si estende anche per i consiglieri uscenti per una intera conciliatura successiva alla conclusione del loro mandato».

1.40 (testo 2)

STEFANI, CENTINAIO

APPROVATO

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «entro il termine perentorio dei successivi sessanta giorni.» aggiungere le seguenti: «E' in facoltà degli arbitri, previo accordo tra le parti, richiedere che il termine per il deposito del lodo sia prorogato di ulteriori trenta giorni.»

1.43 (testo 2)

BUCCARELLA, CAPPELLETTI, LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CASSON, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

APPROVATO

Al comma 5, dopo le parole: «Ministro della Giustizia» inserire le seguenti: «, che deve essere adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,».

#### Emendamenti negoziazione assistita

#### CAPOII – PROCEDURA DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA DA UN AVVOCATO-~~AVVOCATI~~

##### Art. 2. Convenzione di negoziazione assistita da ~~un avvocato~~-**avvocati**

1. La convenzione di negoziazione assistita da ~~un avvocato~~ **«uno o più avvocati»** è un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l'assistenza di avvocati iscritti all'albo anche ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96.

**«1-bis. È fatto obbligo per le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 di affidare la convenzione di negoziazione alla propria avvocatura, ove presente».**

2. La convenzione di negoziazione deve precisare:
3. a) il termine concordato dalle parti per l'espletamento della procedura, in ogni caso non inferiore a un mese **«e non superiore a tre mesi, salvo rinnovo su accordo tra le parti nel termine di trenta giorni»;**
4. b) l'oggetto della controversia, che non deve riguardare diritti indisponibili **«o vertere in materia di lavoro».**
5. La convenzione è conclusa per un periodo di tempo determinato dalle parti, fermo restando il termine di cui al comma 2, lettera a).
6. La convenzione di negoziazione è redatta, a pena di nullità, in forma scritta.
7. La convenzione è conclusa con l'assistenza di ~~un avvocato~~ **«uno o più avvocati»**.
8. Gli avvocati certificano l'autografia delle sottoscrizioni apposte alla convenzione sotto la propria responsabilità professionale.
9. E' dovere deontologico degli avvocati informare il cliente all'atto del conferimento dell'incarico della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita.

##### Art. 3. Improcedibilità

[In gazzetta ufficiale dell'Unione il regolamento ODR e la direttiva ADR](#)  
[Due considerazioni a caldo sugli emendamenti proposti al decreto-legge 132/14](#)

[Adempimenti richiesti dal Regolamento ADR e recepimento della Direttiva \(stato dell'arte\)](#)

[La rete: panacea di tutti i mali?](#)

[Un giusto principio di incompatibilità per il mediatore?](#)

## Pagine

[Comunità Europea: Regolamento ODR e direttiva ADR](#)

[Carta dei diritti asiatici](#)

[Introduzione al blog](#)

[La legislazione del Venezuela \(News\)](#)

[La legislazione della mediazione \(NEWS\): Croazia](#)

[La legislazione della mediazione: Albania \(NEWS\)](#)

[La legislazione della mediazione: Argentina](#)

[La legislazione della mediazione: Austria](#)

[La legislazione della mediazione: Belgio](#)

[La legislazione della mediazione: Brasile](#)

[La legislazione della mediazione: Bulgaria](#)

[La legislazione della mediazione: Estonia](#)

[La legislazione della mediazione:](#)

[Federazione Russa \(News\)](#)

[La legislazione della mediazione:](#)

[Finlandia \(NEWS\)](#)

[La legislazione della mediazione:](#)

[Francia \(NEWS\)](#)

[La legislazione della mediazione:](#)

[Germania \(NEWS\)](#)

[La legislazione della](#)

[mediazione: Giappone](#)

[La legislazione della mediazione: Grecia](#)

[La legislazione della](#)

[mediazione: Lituania](#)

[La legislazione della mediazione:](#)

[Lussemburgo \(NEWS\)](#)

[La legislazione della](#)

[mediazione: Macedonia](#)

[La legislazione della mediazione:](#)

[Malesia \(News\)](#)

[La legislazione della mediazione:](#)

[Malta \(News\)](#)

[La legislazione della](#)

[mediazione: Polonia](#)

[La legislazione della mediazione:](#)

[Portogallo \(NEWS\)](#)

[La legislazione della mediazione:](#)

[Repubblica Ceca \(News\)](#)

[La legislazione della mediazione:](#)

[Romania \(NEWS\)](#)

[La legislazione della mediazione:](#)

[Spagna \(News\)](#)

[La legislazione della mediazione: Svezia](#)

[La legislazione della mediazione:](#)

[Turchia \(News\)](#)

[La legislazione della mediazione:](#)

1. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti deve, tramite il suo avvocato, invitare l'altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita. Allo stesso modo deve procedere, fuori dei casi previsti dal periodo precedente e dall'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro. L'esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice quando rileva che la negoziazione assistita è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 2 comma 3. Allo stesso modo provvede quando la negoziazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la comunicazione dell'invito. Il presente comma non si applica alle controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra professionisti e consumatori.
2. Quando l'esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale la condizione si considera avverata se l'invito non è seguito da adesione o è seguito da rifiuto entro trenta giorni dalla sua ricezione ovvero quando è decorso il periodo di tempo di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a).
3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica:
4. a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione;
5. b) nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all'articolo 696-bis del codice di procedura civile;
6. c) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata;
7. d) nei procedimenti in camera di consiglio;
8. e) nell'azione civile esercitata nel processo penale.
9. L'esperimento del procedimento di negoziazione assistita nei casi di cui al comma 1 non preclude la concessione di provvedimenti urgenti e cautelari, né la trascrizione della domanda giudiziale.
10. Restano ferme le disposizioni che prevedono speciali procedimenti obbligatori di conciliazione e mediazione, comunque denominati. **«Il termine di cui ai commi 1 e 2, per materie soggette ad altri termini di procedibilità, decorre unitamente ai medesimi.»**
11. Quando il procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda, all'avvocato non è dovuto compenso dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 e successive modificazioni. A tale fine la parte è tenuta a depositare all'avvocato apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo avvocato, nonché a produrre, se l'avvocato lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato.
12. La disposizione di cui al comma 1 non si applica quando la parte può stare in giudizio personalmente.
13. Le disposizioni di cui al presente articolo acquistano efficacia decorsi novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Art. 5. Esecutività dell'accordo raggiunto a seguito della convenzione e trascrizione

1. L'accordo che compone la controversia, sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistono, costituisce titolo esecutivo e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.
2. Gli avvocati certificano l'autografia delle firme e la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico. **«2-bis. L'accordo di cui al comma 1 deve essere integralmente trascritto nel precetto ai sensi dell'articolo 480, secondo comma, del codice di procedura civile.»**
3. Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'articolo 2643 del codice civile **«soggetti a trascrizione»**, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale di accordo deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
4. Costituisce illecito deontologico per l'avvocato impugnare un accordo alla cui redazione ha partecipato.

**«4-bis. All'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "L'accordo di cui al periodo precedente deve essere integralmente trascritto nel precetto ai sensi dell'articolo 480, secondo comma, del codice di procedura civile"».**

Art. 6. Convenzione di negoziazione assistita da ~~un avvocato~~ **«uno o più avvocati»** per le soluzioni consensuali di separazione

personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio

1. La convenzione di negoziazione assistita da ~~un avvocato~~ **«uno o più avvocati»** può essere

[Vietnam \(News\)](#)

[La legislazione della mediazione: Slovacchia](#)

[Legge cinese sulla mediazione \(News\)](#)

[Testo provvisorio del regolamento ODR e della direttiva ADR approvati il 12 marzo 2013 \(NEWS\)](#)

**LINK UTILI**

[American Bar Association](#)

[Cabinet Secretary of Justice \(Scotland\)](#)

[Dipartimento della Giustizia e per l'uguaglianza della Repubblica d'Irlanda](#)

[Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti DOJ](#)

[Dipartimento di Giustizia del Canada](#)

[Dipartimento federale di giustizia del Belgio](#)

[Dipartimento federale svizzero di Giustizia e Polizia](#)

[Il legale e la mediazione](#)

[Ministero de Gobernación de Guatemala](#)

[Ministero del Potere popolare per le relazioni interne e la Giustizia del Venezuela](#)

[Ministero della Giustizia cinese](#)

[Ministero della Giustizia del Brasile](#)

[Ministero della Giustizia del Giappone](#)

[Ministero della Giustizia del Lussemburgo](#)

[Ministero della Giustizia del Perù](#)

[Ministero della Giustizia del Portogallo](#)

[Ministero della Giustizia del Vietnam](#)

[Ministero della Giustizia dell'Argentina](#)

[Ministero della Giustizia dell'Austria](#)

[Ministero della Giustizia dell'Equador](#)

[Ministero della Giustizia dell'Estonia](#)

[Ministero della Giustizia dell'Inghilterra](#)

[Ministero della Giustizia dell'Irlanda del Nord](#)

[Ministero della Giustizia della Bulgaria](#)

[Ministero della Giustizia della California](#)

[Ministero della Giustizia della Colombia](#)

[Ministero della Giustizia della Croazia](#)

[Ministero della Giustizia della Danimarca](#)

[Ministero della Giustizia della Finlandia](#)

[Ministero della Giustizia della Francia](#)

[Ministero della Giustizia della Germania](#)

[Ministero della Giustizia della Lettonia](#)

[Ministero della Giustizia della Lituania](#)

[Ministero della Giustizia della Malesia](#)

[Ministero della Giustizia della Moldavia](#)

[Ministero della Giustizia della Norvegia](#)

[Ministero della Giustizia della Polonia](#)

[Ministero della Giustizia della Repubblica Ceca](#)

[Ministero della Giustizia della Repubblica Slovacca](#)

[Ministero della Giustizia della Romania](#)

[Ministero della Giustizia della Slovenia](#)

[Ministero della Giustizia della Spagna](#)

[Ministero della Giustizia della Svezia](#)

[Ministero della Giustizia della Turchia](#)

[Ministero della Giustizia di Albania](#)

conclusa tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio nei casi di cui all'articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b), della legge 10 dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

(omissis)

5. Al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 sono apportate le seguenti modificazioni:
6. a) all'articolo 49, comma 1, dopo la lettera g), è aggiunta la seguente lettera: « g-bis) gli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da ~~un avvocato~~ **«uno o più avvocati»** conclusi tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di scioglimento del matrimonio.»;
7. b) all'articolo 63, comma 1, dopo la lettera g), è aggiunta la seguente lettera: « g-bis) gli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da ~~un avvocato~~ **«uno o più avvocati»** conclusi tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.»; **« b) all'art. 63, comma 2, dopo la lettera h), è aggiunta la seguente lettera: “h-bis) gli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da ~~un avvocato~~ «uno o più avvocati» conclusi tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.”;** (emendamento del relatore)
- c) all'articolo 69, comma 1, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente lettera: « d-bis) gli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato **«uno o più avvocati»** conclusi tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio.».

#### Art. 7. Conciliazione avente per oggetto diritti del prestatore di lavoro

1. ~~All'articolo 2113 del codice civile, al quarto comma, dopo le parole “del codice di procedura civile” sono aggiunte le seguenti: «o conclusa a seguito di una procedura di negoziazione assistita da un avvocato»~~

#### Art. 9. Obblighi dei difensori e tutela della riservatezza

1. I difensori non possono essere nominati arbitri ai sensi dell'articolo 810 del codice di procedura civile nelle controversie aventi il medesimo oggetto o connesse.
2. E' fatto obbligo agli avvocati e alle parti di comportarsi con lealtà e di tenere riservate le informazioni ricevute. Le dichiarazioni rese e le informazioni acquisite nel corso del procedimento non possono essere utilizzate nel giudizio avente in tutto o in parte il medesimo oggetto.
3. I difensori delle parti e coloro che partecipano al procedimento non possono essere tenuti a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite.
4. A tutti coloro che partecipano al procedimento si applicano le disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'articolo 103 del medesimo codice di procedura penale in quanto applicabili.

**«4-bis. La violazione degli obblighi di cui al comma 1 e di quelli di lealtà e riservatezza di cui ed al comma 2 costituiscono per l'avvocato illecito disciplinare».**

#### Art. 10. Antiriciclaggio

1. All'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo le parole: «compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento,» sono inserite le seguenti: «anche tramite una convenzione di negoziazione assistita da ~~un avvocato~~ **«uno o più avvocati»** ai sensi di legge.».

#### Art. 11. Raccolta dei dati

1. I difensori che sottoscrivono l'accordo raggiunto dalle parti a seguito della convenzione sono tenuti a trasmettere copia al Consiglio dell'ordine circondariale del luogo ove l'accordo è stato raggiunto, ovvero al Consiglio dell'ordine presso cui è iscritto uno degli avvocati.
2. Con cadenza annuale il Consiglio nazionale forense provvede al monitoraggio delle procedure di negoziazione assistita e ne trasmette i dati al Ministero della giustizia.

**«2-bis. Il Ministro della giustizia trasmette alle Camere, con cadenza annuale, una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui al presente capo, contenente, in particolare, i dati trasmessi ai sensi del comma 2, distinti per tipologia di controversia, unitamente ai dati relativi alle controversie iscritte a ruolo nell'anno di riferimento, parimenti distinti per tipologia».**

[Ministero della Giustizia di Cipro](#)  
[Ministero della Giustizia di Malta](#)  
[Ministero della Giustizia e del lavoro del Paraguay](#)  
[Ministero della Giustizia e della Pace del Costa Rica](#)  
[Ministero della Giustizia e della Sicurezza dei Paesi Bassi](#)  
[Ministero della Giustizia, della trasparenza e dei diritti umani della Grecia](#)  
[Ministero della Pubblica Amministrazione e della Giustizia dell'Ungheria](#)  
[Portale governativo della Tanzania](#)

### Più cliccati

[senato.it/fapp/bgt/showdo...](#)  
[bjac.org.cn/korea/2\\_3\\_2\\_h...](#)  
[eur-lex.europa.eu/LexUriS...](#)  
[mediarensenzaconfini.files...](#)  
[mondeo.com/v/266134/Arbit...](#)  
[documenti.camera.it/Leg17...](#)  
[mediarensenzaconfini.files...](#)  
[senato.it/leg/17/BGT/Sche...](#)  
[mediarensenzaconfini.files...](#)  
[mediarensenzaconfini.files...](#)

### Cloud della categorie

**ADR Arbitrato** [Arbitrato](#)  
[delle origini](#) [Austria](#) [Avvocato](#)  
[accompagnatore avvocato](#)  
[accompagnatore alla mediazione](#)  
[Bulgaria](#) [California](#) [Cina](#) [Comunicazione](#)  
**Conciliazione** [Conciliazione](#)  
[delle origini](#) [Costituzioni](#) [Croazia](#)  
[Finlandia](#) [Formazione in mediazione](#)  
[Francia](#) [Germania](#) [Giappone](#) [Grecia](#)  
[Inghilterra e Galles](#) [Irlanda](#) [Italia](#) [Malta](#)  
**Mediazione** [Negoziazione](#)  
[assistita](#) [Neutral evaluation](#) [Polonia](#)  
[Portogallo](#) [Psicologia dinamica](#)  
[Repubblica Ceca](#) [Romania](#) [Saggi](#)  
[Sistemi di composizione](#)  
[Slovacchia](#) [Spagna](#)

### Archivio

Seleziona mese

### Circa l'autore

Emendamenti

**2.2 (testo 2)**

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, LUMIA, CAPACCHIONE, CASSON, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

APPROVATO

Al comma 1 e ovunque ricorrano nell'articolo, sostituire le parole: «un avvocato» con le seguenti: «uno o più avvocati».

Conseguentemente nella rubrica dell'articolo sostituire le parole: «un avvocato» con la seguente: «avvocati» e nella rubrica del Capo sostituire le parole: «un avvocato» con la seguente: «avvocati».

**2.8 (testo 2)**

BARANI

APPROVATO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. È fatto obbligo per le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 di affidare la convenzione di negoziazione alla propria avvocatura, ove presente».

**2.10 (testo 2)**

CASSON, LUMIA

APPROVATO

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e non superiore a tre mesi, salvo rinnovo su accordo tra le parti nel termine di trenta giorni».

**2.12 (testo 2)**

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI, BUCCARELLA, CAPPELLETTI

APPROVATO

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o vertere in materia di lavoro».

**3.32**

BUCCARELLA, CAPPELLETTI

APPROVATO

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il termine di cui ai commi 1 e 2, per materie soggette ad altri termini di procedibilità, decorre unitamente ai medesimi».

**5.3 (testo 2)**

GINETTI

APPROVATO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. L'accordo di cui al comma 1 deve essere integralmente trascritto nel precetto ai sensi dell'articolo 480, secondo comma, del codice di procedura civile».

Conseguentemente, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:


«4-bis. All'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "L'accordo di cui al periodo precedente deve essere integralmente trascritto nel precetto ai sensi dell'articolo 480, secondo comma, del codice di procedura civile"».

**5.11 (testo 2)**

PALMA

APPROVATO

Al comma 3, sostituire le parole: «previsti dall'articolo 2643 del codice civile» con le seguenti:



**mediaresenzaconfini**

Sono avvocato e mediatore dell'Organismo del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova. Sono responsabile scientifico di un ente di formazione ex d.m. 180/10. Sono formatore pratico e teorico ex d.m. 180/10 per diversi enti di formazione Mi occupo di ADR dal 2005. Sono Consigliere di AssoConciliatori dal maggio 2014 Sono stato Presidente della Sottosezione di Arenzano della Cour Européenne d'Arbitrage per l'arbitrato e Presidente della stessa Corte della Sezione Mediazione Liguria. Ho all'attivo diverse pubblicazioni in materia tra cui ricordo: -Breve storia della risoluzione del conflitto. I sistemi di composizione dall'origine al XXI secolo, in Itinerari di ADR – Alternative Dispute Resolution di Marco Marinaro, ARACNE editrice S.r.l., 2014. - Brevi cenni sui sistemi alternativi di composizione dei conflitti: l'arbitrato e la conciliazione, in Nuova Giurisprudenza Ligure, Anno XVI n. 2, Maggio Agosto 2014, De Ferrari, p. 57 e ss -Il legale e la mediazione. I doveri e la pratica dell'avvocato mediatore e dell'accompagnatore alla procedura, Aracne Editrice, aprile 2014. - La mediazione in Francia ed in Liguria, Napoleone e gli avvocati, in Rassegna Forense Rivista Trimestrale del Consiglio Nazionale Forense, Parte Terza-Storia dell'Avvocatura, vol. 2 Anno XLVI Aprile-Giugno 2013 - Manuale della Mediazione per il Geometra, UTET Scienze Tecniche, Torino, 2011 - La mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, Filodinito Editore, 2011. - Il D.Lgs. 28 del 4 marzo 2010: ambito e applicazione, in Consulente immobiliare n. 893, Supplemento Mediazione delegata alla prova, Il Sole24ore, 2011 -La mediazione in Francia ed in Liguria, Napoleone e li avvocati, in Nuova giurisprudenza Ligure n. 2 anno XIV, Maggio Agosto 2012, De Ferrari, p. 54 e ss. Ho deciso di iniziare questo blog perché ritengo che anche nella materia della mediazione sia davvero importante confrontarsi con realtà estere. Tutti i contributi sono benvenuti. E pure i commenti che i lettori si sentono di poter postare. [Visualizza Profilo Completo](#) —

**Seguimi su Twitter**

«soggetti a trascrizione».

7.1

VACCARI

APPROVATO

Sopprimere l'articolo.

7.2

GALIMBERTI

APPROVATO

Sopprimere l'articolo.

7.3

FALANGA

APPROVATO

Sopprimere l'articolo.

7.4

D'ASCOLA, GIOVANARDI, SACCONI, ALBERTINI

APPROVATO

Sopprimere l'articolo.

7.5

ICHINO, SUSTA, MARAN

APPROVATO

Sopprimere l'articolo.

7.6

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, MUSSINI

APPROVATO

Sopprimere l'articolo.

7.7

DI MAGGIO

APPROVATO

Sopprimere l'articolo.

7.11

CASSON

APPROVATO

Sopprimere l'articolo.

9.1

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA

APPROVATO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. La violazione degli obblighi di cui al comma 1 e di quelli di lealtà e riservatezza di cui ed al comma 2 costituiscono per l'avvocato illecito disciplinare».

9.2

Tweet

Segui

**Carlo Calcagno** @Carlocalcagno 13 Ott  
 Gli emendamenti approvati dalla Commissione Giustizia per arbitro e negoziazione assistita al...  
[wp.me/p1rSNw-pj](http://wp.me/p1rSNw-pj) via @Carlocalcagno

**Carlo Calcagno** @Carlocalcagno 13 Ott  
 Gli emendamenti approvati dalla Commissione Giustizia per arbitro e negoziazione assistita al 13/10/14  
[wp.me/p1rSNw-pj](http://wp.me/p1rSNw-pj)

**Carlo Calcagno** @Carlocalcagno 12 Ott  
 Adempimenti richiesti dal Regolamento

Twitta a @Carlocalcagno

Calendario

ottobre: 2014

L	M	M	G	V	S	D
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

[« set](#)

Meta

- [Registrati](#)
- [Accedi](#)
- [Voce RSS](#)
- [RSS dei commenti](#)
- [WordPress.com](#)

- [RSS - Articoli](#)
- [RSS - Commenti](#)



STEFANI

APPROVATO

Dopo il comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente:

«5. La violazione degli obblighi di cui al comma 1 e di quelli di lealtà e riservatezza di cui ed al comma 2, costituiscono per l'avvocato illecito disciplinare».

11.5

CASSON

APPROVATO

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

«2-bis. Il Ministro della giustizia trasmette alle Camere, con cadenza annuale, una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui al presente capo, contenente, in particolare, i dati trasmessi ai sensi del comma 2, distinti per tipologia di controversia, unitamente ai dati relativi alle controversie iscritte a ruolo nell'anno di riferimento, parimenti distinti per tipologia».

About these ads

Condividi:

Condivisione

Mi piace

Di per primo che ti piace.

Articoli collegati

Che cosa pensano gli organismi di mediazione francesi della negoziazione assistita  
In "ADR"

Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile.  
In "ADR"

Che cosa pensava chi ha inventato la negoziazione assistita  
In "ADR"

Filed Under: ADR, Arbitrato, Mediazione, Negoziazione assistita Tagged With: accordo tra le parti, ADR, Arbitrato, arbitro, attuazione della direttiva, autorità giudiziaria, Commissione giustizia, Conciliatore, Conciliazione, controversia, decreto legge 132-14, Direttiva 52/08, direttiva europea, disegno di legge S. 1612, Formazione, Mediatore, Mediazione, mediazione Ministero della Giustizia, negoziazione assistita

« Adempimenti richiesti dal Regolamento ADR e recepimento della Direttiva (stato dell'arte)

Rispondi

Scrivi qui il tuo commento...

RETURN TO TOP OF PAGE

BLOG SU WORDPRESS.COM. · THE TAPESTRY THEME.

# mediaresenzaconfini

ADR a 360 gradi Conciliazione, mediazione, arbitrato, valutazione neutrale, medarb e chi ne ha più ne metta

You are here: [Home](#) / [ADR](#) / In gazzetta ufficiale dell'Unione il regolamento ODR e la direttiva ADR

## In gazzetta ufficiale dell'Unione il regolamento ODR e la direttiva ADR

20/07/2013 di [mediaresenzaconfini](#) 1 commento

1 Vote

Il 18 giugno 2013 sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 165 sono stati pubblicati:

1) la **direttiva 2013/11/UE** del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013 sulla **risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori**, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (direttiva sull'ADR per i consumatori).

La direttiva deve essere recepita dai singoli stati **entro il 9 luglio 2015**. [Clicca qui Direttiva ADR](#)

Obiettivo della direttiva sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori (ADR) è fornire un metodo semplice, utile e a basso costo per la risoluzione delle controversie connesse alla vendita di beni o alla fornitura di servizi nell'Unione europea.

Si tratta di garantire ai consumatori la possibilità, **su base volontaria**, di presentare reclamo nei confronti di professionisti dinanzi a organismi che offrano procedure indipendenti, imparziali, trasparenti, efficaci, rapide ed eque di risoluzione alternativa delle controversie (fatte salve legislazioni nazionali recanti **procedure obbligatorie**, purché resti impregiudicato il diritto ad accedere al sistema giudiziario).

La direttiva si applica alle procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie, nazionali e transfrontaliere concernenti **obbligazioni contrattuali derivanti da contratti di vendita o di servizi tra professionisti stabiliti nell'Unione e consumatori residenti nell'Unione**, attraverso l'intervento di un organismo ADR che **propone o impone una soluzione o riunisce le parti al fine di agevolare una soluzione amichevole**.

Sono, tra l'altro, previsti: le **modalità di accesso** agli organismi ADR; determinati **requisiti di qualità** (competenza, indipendenza, imparzialità, trasparenza, efficacia, equità) per procedure e organismi ADR; **obblighi di informazione** dei consumatori da parte dei professionisti circa la disponibilità di ADR negli Stati membri.

La nuova disciplina non pregiudica la direttiva 2008/52/CE relativa a determinati aspetti della **mediazione in materia civile e commerciale**.

2) il **Regolamento UE n. 524/2013** del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013 relativo alla **risoluzione delle controversie online dei consumatori** e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (regolamento sull'ODR per i consumatori). [Clicca qui Regolamento ODR](#)

Il regolamento si applica a decorrere dal **9 gennaio 2016**, a eccezione delle seguenti disposizioni:

— l'articolo 2, paragrafo 3, e l'articolo 7, paragrafi 1 e 5, che si applicano a decorrere dal **9 luglio 2015**,

— l'articolo 5, paragrafi 1 e 7, l'articolo 6, l'articolo 7, paragrafo 7, l'articolo 8, paragrafi 3 e 4, e gli articoli 11, 16 e 17, che si applicano a decorrere dall'**8 luglio 2013**.

E dunque la disciplina regolamentare sarà completamente a regime il **9 gennaio del 2016**

Il regolamento UE n. 524/2013 (ODR) (pubblicato contestualmente alla direttiva) istituisce una **piattaforma web** gratuita per la risoluzione delle controversie sulle vendite online; su tale piattaforma, gestita dalla Commissione, **consumatori e professionisti potranno presentare reclami attraverso moduli standard elettronici** e reperire le **informazioni utili ai fini della scelta del regime di risoluzione** più appropriato (Cfr. Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia - D.L. 69/2013 A.C. 1248 - Volume II - Schede di lettura (artt. 62-85) in <http://documenti.camera.it/Leg17/Dossier/Testi/D13069S2.htm>).

### Utilizzo contenuti del blog

I contenuti di questo blog sono assolutamente gratuiti, quando non protetti. Chiunque volesse riportarli altrove senza chiedere il permesso deve indicare il nome dell'autore (CARLO ALBERTO CALCAGNO), il titolo del post e la fonte ([www.mediaresenzaconfini.org](http://www.mediaresenzaconfini.org)).

### Contatore

42,633 hits

[Follow mediaresenzaconfini](#)

### Segui il blog via Email

Digita il tuo indirizzo di posta elettronica per seguire il blog e ricevere la comunicazione di nuovi post tramite email.

Unisciti agli altri 573 follower

**INSERISCI IL TUO INDIRIZZO E-MAIL**

SEGUI

### I miei siti

[BREVE STORIA DELLA RISOLUZIONE DEL CONFLITTO](#)

[Il legale e la mediazione](#)

[Il legale e la mediazione](#)

[Mio sito di google](#)

[Tieni in mano la luce](#)

### Cerca

Search this website...

CERCA

### Commenti recenti

 [Giovanni Matteucci su Notizie sulla conversione del...](#)

 [Giovanni Matteucci su Qualche numero sulle misure di...](#)

 [mediaresenzaconfini su Qualche numero sulle misure di...](#)

 [Giovanni Matteucci su Qualche numero sulle misure di...](#)

 [mediaresenzaconfini su Qualche numero sulle misure di...](#)

 [awgiorgio su Qualche numero sulle misure di...](#)

 [mediaresenzaconfini su Qualche numero sulle misure di...](#)

 [awgiorgio su Qualche numero sulle misure di...](#)

 [mediaresenzaconfini su Che cosa pensano il Ministro d...](#)

About these ads

Condividi:

Condivisone

Mi piace

Di' per primo che ti piace.

Articoli collegati

Il futuro degli organismi di ADR nel settore del consumo per il Consiglio dell'Unione Europea  
In "ADR"

Adempimenti richiesti dal Regolamento ADR e recepimento della Direttiva (stato dell'arte)  
In "ADR"

ADR, rimaniamo almeno ai blocchi di partenza... ce lo chiede il cittadino europeo  
In "ADR"

Filed Under: ADR, Arbitrato, Conciliazione, Mediazione Tagged With: accordo tra le parti, ADR, Arbitrato, Conciliatore, Conciliazione, Consumo, Direttiva 52/08, direttiva europea, formazione professionale, judicial mediation, Ministero della Giustizia mediazione, ODR, Regolamento mediazione, Risoluzioni Europee ODR e ADR

« Parere della Commissione Giustizia sulle disposizioni in materia di mediazione  
Ecco il testo della nuova mediazione italiana: convertito il decreto del fare »

Comments



**Giovanni Matteucci says:**  
20/07/2013 alle 8:56 pm07

Ciao Carloalberto.

Per chiarezza di chi legge riterrei opportuno specificare che per PROFESSIONISTA si intende un soggetto " quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2013/11/UE : qualsiasi persona fisica o giuridica che, indipendentemente dal fatto che si tratti di un soggetto privato o pubblico, agisca nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, anche tramite qualsiasi altra persona che agisca in suo nome o per suo conto ".

0 0 Rate This  
RISPONDI

Rispondi

Scrivi qui il tuo commento...



Giovanni Matteucci su [Che cosa pensano il Ministro d...](#)

Comunità



Articoli recenti

- [Gli emendamenti approvati dalla Commissione Giustizia per arbitrato e negoziazione assistita al 13/10/14](#)
- [Adempimenti richiesti dal Regolamento ADR e recepimento della Direttiva \(stato dell'arte\)](#)
- [Rapporto sull'efficienza e qualità della Giustizia](#)
- [Due considerazioni a caldo sugli emendamenti proposti al decreto-legge 132/14](#)
- [Emendamenti al decreto-legge 132-14](#)

Categorie

Seleziona una categoria

Classifica articoli e pagine

- [Gli emendamenti approvati dalla Commissione Giustizia per arbitrato e negoziazione assistita al 13/10/14](#)
- [Notizie sulla conversione del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132](#)
- [Emendamenti al decreto-legge 132-14](#)
- [Ecco il testo della nuova mediazione italiana: convertito il decreto del fare](#)
- [Due considerazioni a caldo sugli emendamenti proposti al decreto-legge](#)